

ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 24.05.2019 presso uffici Multiservizi Muggiò srl tra:

tra

- Multiservizi Muggiò srl con sede in Muggiò MB

e

- OO.SS. e RSA

si è convenuto quanto segue

PREMESSO CHE

- a) Con Provvedimento del 08/04/2010 del Garante della Privacy, l'Autorità ha sostituito il suo precedente del 29/04/2004, applicabile anche esso all'impiego dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi e nei rapporti di lavoro.
- b) L'art. 4, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".
- c) L'art. 4 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richieste da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dal quale derivi anche la possibilità del controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con la RSU/RSA, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".
- d) Il divieto posto dalla norma è espressione immediata del principio informatore della tutela della dignità del lavoratore in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti va mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall'uso di tecnologie che possono ridurre la riservatezza e l'autonomia nello svolgimento del lavoro.
- e) Il divieto di controllo ha per oggetto "l'attività dei lavoratori", intendendosi per tale l'intero comportamento umano nel luogo di lavoro.
- f) Pur, tuttavia, tale divieto di controllo non pregiudica il diritto-dovere dell'Azienda di tutelare il patrimonio prevenendo comportamenti illeciti all'interno della stessa, utilizzando al riguardo sistemi di videosorveglianza per scopi leciti e legittimi, così come individuati nei punti 1 e 2 delle "Considerazioni" di cui al presente Accordo Quadro.
- g) Nella nozione di "impianti audiovisivi ed altre apparecchiature" possono rientrare quegli strumenti che consentono all'Azienda, attraverso la ripresa di immagini, di raccogliere, registrare, conservare informazioni ovvero acquisire diretta o indiretta conoscenza dell'attività dei propri dipendenti.
- h) Nella disciplina dettata dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori si vieta non solo il controllo a distanza fisica ma anche quello a distanza temporale, ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore.

CONSIDERATO CHE

- i.* Per la sicurezza nello svolgimento della propria attività e per il duplice scopo di tutelare, da una parte, il patrimonio dell'azienda, dall'altro di adottare misure come deterrente ai furti e/o rapine nei confronti di propri beni, nell'ambito delle farmacie, l'Azienda ha necessità di installare sistemi di videosorveglianza, cioè apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini.
- ii.* Tali sistemi sono esclusivamente, ai fini di tutela dei Lavoratori, di tutela del patrimonio dell'azienda, a contrasto di eventuali tentativi di rapina all'interno delle farmacie, nonché a prevenire l'accesso all'interno delle farmacie di persone che possono compiere atti di carattere criminoso.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'Azienda, le OO.SS. e le RSA come sopra rappresentate, nel darsi atto che la premessa e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente accordo quadro, convengono sull'opportunità dell'utilizzo delle apparecchiature e concordano che l'utilizzo dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi

1. L'attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo dovrà avvenire in conformità delle norme vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti deve essere mantenuta in una dimensione umana e non esasperata dall'uso di tecnologie che possono ridurre la riservatezza e l'autonomia nello svolgimento del lavoro.
2. L'utilizzo di detti strumenti avverrà in conformità all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ed in particolare le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate quale strumento di controllo a distanza della prestazione dei lavoratori medesimi nonché, non saranno in alcun modo utilizzabili per le procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
3. La raccolta ed il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio della necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, così come individuati nei punti 1 e 2 delle "Considerazioni" di cui al presente Accordo Quadro.
4. Il presente accordo ha validità su tutte le sedi dell'Azienda site in Muggiò e comunque in ogni farmacia nella quale siano presenti o vengano installati gli impianti di videosorveglianza, da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa.
5. I criteri di selezione delle aree generalmente riprese attraverso gli impianti di videosorveglianza sono:
 - perimetro dei locali di pertinenza delle sedi (esterna alle farmacie);
 - area di ingresso principale e aree di accesso secondario alle sedi, in questo ultimo caso le telecamere saranno orientate esclusivamente sugli accessi di uscita/entrata;
 - aree critiche o aree ad alta sicurezza, ove sono ubicati gli asset da proteggere (aree di esposizione, sportello/casse, aree di accesso ai mezzi forti o altri locali possibile oggetto di intrusioni)
 - corridoi di transito della clientela e spazi per l'attesa

La videosorveglianza/videoregistrazione interesserà esclusivamente le aree sopradescritte, con esclusione quindi dei luoghi riservati esclusivamente al personale e di ogni altro spazio fisico non citato.

Vedesi allegato con planimetrie e dettagli tecnici dell'impianto.


6. Il sistema attualmente utilizzato presenta le specifiche tecniche di cui all'ALLEGATO 1. L'impianto è attivo, in tutte le sedi, 24 ore su 24. In tutte le sedi è presente la cartellonistica prevista da normativa.
7. Le immagini registrate si cancelleranno automaticamente ogni **48** ore -L'azienda utilizzerà sistemi con telecamere fisse garantendo che le immagini saranno registrate su supporto informatico non estraibile e non comunicante, né in forma telematica, né in qualsiasi altra forma on line esterna alla rete aziendale.
8. In conformità al principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, l'Azienda si impegna a raccogliere ed a trattare solo i dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo delle riprese, evitando – quando non indispensabili – immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
9. Le Parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori, da quelle enunciate nei punti *i.* e *ii.* delle "Considerazioni" del presente accordo quadro, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e che non potranno essere diffusi o comunicati a terzi. Resta quindi precisato che non saranno adottati nei confronti del personale dipendente comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o di risarcimento nel caso in cui l'azienda venga a conoscenza, a seguito della raccolta dei dati e della visione delle immagini, di notizie o di eventuali errori dei dipendenti.
10. Le Parti concordano di individuare, con designazione scritta, un Referente aziendale capace, unitamente ad una componente della Rsa, di porre in essere tutte le azioni necessarie per il salvataggio eventuale dei dati come meglio specificato in seguito. Concordano inoltre di individuare, con designazione scritta, almeno un Incaricato con le medesime funzioni e competenze del Referente Aziendale e un incaricato come referente sindacale all'interno, di ogni singola farmacia.
11. Le Parti convengono che l'estrazione e la visione dei filmati salvati, fatte salve le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, è consentita a seguito del verificarsi di eventi di cui ai punti *i.* e *ii.* delle "Considerazioni" esclusivamente alla presenza di un RSA o un referente da lui designato. Le immagini visionate sono comunque soggette al vincolo della riservatezza.
12. Nel caso che le Autorità di Pubblica Sicurezza facessero richiesta di copia delle registrazioni, le immagini verranno scaricate su supporto informatico in presenza di un incaricato aziendale e il rappresentante dei lavoratori. Qualora non fosse oggettivamente possibile procrastinare la copia e la consegna, l'Azienda fornirà tempestivamente apposita comunicazione al rappresentante dei lavoratori.
13. La conservazione totale o parziale delle immagini viene eseguita nei limiti e soltanto per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti *i.* e *ii.* delle "Considerazioni" del presente accordo quadro, nonché per esigenze di legge e di giustizia e dietro preventiva richiesta da parte dell'autorità competente e per agevolare eventuali operazioni richieste dall'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.
14. Le Parti convengono che tutti coloro che hanno accesso alle farmacie in cui siano presenti sistemi di controllo, siano essi dipendenti, fornitori, collaboratori a vario titolo,

clienti, saranno adeguatamente informati in conformità al D.lgs. 196/2003, mediante apposita cartellonistica, in maniera chiara ed inequivocabile della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature sono immediatamente visibili.

15. Le Parti concordano che l'Azienda provvederà ad informare i propri dipendenti, fornitori o collaboratori a vario titolo, delle responsabilità di natura civilistica, penali e personali che possono derivare da un non corretto utilizzo degli strumenti in questione.
16. Laddove, in sede di recepimento dell'accordo quadro in ogni farmacia, esistesse un disaccordo tra le Parti, la questione sarà oggetto di verifica a livello territoriale con le OO.SS. entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda e/o delle OO.SS. e RSA.
17. Il presente accordo ha validità dal giorno della sottoscrizione. In caso di recesso, sia consensuale sia ad iniziativa di una delle parti (da comunicarsi con raccomandata postale), l'Azienda si impegna a disattivare immediatamente le telecamere che, nelle ore in cui la farmacia è aperta al pubblico, ne riprendano l'interno.

Letto, confermato e sottoscritto

Multiservizi Muggio, 2019 Srl



OO.SS.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops.